#### Comma 1

La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

### Cesare Massimo Bianca

SOMMARIO: 1. L'introduzione dell'istituto dell'unione civile. – 2. La disciplina normativa. – 3. Il problema della legittimità costituzionale della disciplina divergente da quella del matrimonio. – 4. Verifica delle divergenze presenti nella disciplina del regime personale. – 5. Altre rilevanti divergenze.

### 1. L'introduzione dell'istituto dell'unione civile

L'unione civile è il rapporto costituito tra due persone dello stato sesso reciprocamente obbligate all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il termine unione civile designa sia l'atto che il rapporto costituito.

L'unione civile è stata introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76<sup>1</sup>, a seguito di una sentenza della Corte EDU che aveva condannato l'Italia in quanto vietava alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio senza riconoscere loro la possibilità di accedere ad una forma di unione idonea a tutelare il loro rapporto<sup>2</sup>. L'esigenza di un intervento legislativo al riguardo fu poi espressa dalla nostra Corte Costituzionale<sup>3</sup>.

La nuova legge ha introdotto l'istituto dell'unione civile dettandone una regolamentazione largamente coincidente con quella del matrimonio. L'unione civile non si identifica tuttavia col matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alla legge hanno fatto seguito le disposizioni attuative emanate con i d.lgs. nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017. Vedi C. GARLATTI, in questo *Commentario*, *sub* disp. att.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sentenza del 21 luglio 2015, Oliari c. Italia (ric. n. 18766/11 e 36060/11), in *Fam. e dir.*, 2015, p. 1069, con nota di Bruno: «laddove non possano accedere al matrimonio, le coppie omosessuali hanno particolare interesse ad ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantire loro la relativa tutela – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile – senza ostacoli superflui. Conclusivamente, lo Stato italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire un quadro giuridico che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si tratta della sentenza 11 giugno 2014, n. 170.

Anche se regolata largamente sul modello della disciplina matrimoniale l'unione civile è un istituto giuridico distinto rispetto al matrimonio e dotato di una propria disciplina che si discosta da quella matrimoniale principalmente per l'assenza degli obblighi della fedeltà e della collaborazione e per la scioltezza del rapporto, risolubile unilateralmente in ogni tempo.

## 2. La disciplina normativa

La legge sulle unioni civili ha inteso equiparare largamente la posizione degli uniti civilmente a quella dei coniugi.

Questo intento è stato realizzato in primo luogo sancendo in generale l'eguaglianza della posizione delle parti dell'unione civile a quella dei coniugi in tutti i rapporti e in tutte le situazioni regolate al di fuori del codice civile.

La legge, precisamente, al solo fine di assicurare la tutela dei diritti delle parti dell'unione civile, ha sancito l'applicazione a tali parti di tutte le disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e atti amministrativi, che si riferiscono al matrimonio o in cui ricorrono la parola coniugi o termini equivalenti (art. 1, comma 20).

La diretta applicazione all'unione civile di tutte le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi non vale per le disposizioni del codice civile non espressamente richiamate e non vale per le disposizioni della legge sull'adozione (art. 1, comma 20).

Le norme del codice civile espressamente richiamate sono, tra le altre, le norme di diritto successorio (art. 1, comma 21).

Richiamate, ancora, sono le norme del codice di procedura civile sui procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (tit. II, libro IV) (art. 1, comma 25).

Al richiamo delle norme dei codici penale e di procedura penale ha provveduto il d.lgs. n. 6 del 19 gennaio 2017.

Oggetto di richiamo è pure l'istituto degli ordini di protezione familiare (art. 342 *ter* c.c.) (art. 1, comma 14).

L'applicazione all'unione civile delle sole norme del codice civile espressamente richiamate esprime la scelta fatta dalla legge di riservare all'unione civile una sua autonoma identità distinta rispetto al matrimonio. Si è così escluso di identificare la sua disciplina con quella del matrimonio, che ha nel codice civile la sua sede.

La scelta fatta dalla legge non consente che le norme del codice civile sul matrimonio trovino applicazione analogica all'unione civile sulla base di una supposta assimilazione dei due istituti.

L'applicazione analogica di norme del codice civile non espressamente richiamate può ammettersi piuttosto quando non vi è una ragione che giustifica una diversa regola del caso. Ciò deve dirsi, ad es., per quanto riguarda la norma sull'abuso dell'immagine del coniuge (l'art. 10 c.c.). La norma non rientra tra quelle richiamate dalla legge sull'unione civile ed è tuttavia sicuramente applicabile nell'ipotesi di abuso dell'immagine dell'unito civilmente stante l'eguale meritevolezza dell'interesse tutelato.

Inapplicabili in via analogica sono le disposizioni della legge sull'adozione, data la tassatività dei casi ivi previsti<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diversamente V. BARBA, *Unione civile e adozione*, in *Fam. e dir.*, 2016, p. 882.

# 3. Il problema della legittimità costituzionale della disciplina divergente da quella del matrimonio

Il rapporto personale stabile di persone dello stesso sesso è un rapporto familiare <sup>5</sup>, tuttavia strutturalmente distinto rispetto a quello della coppia eterosessuale <sup>6</sup>. La disciplina normativa di tale modello può pertanto essere divergente rispetto a quella matrimoniale senza che per ciò stesso se ne ravvisi un profilo di incostituzionalità <sup>7</sup>. La disciplina del nome degli uniti civilmente, ad es., non può essere sospettata di incostituzionalità sol perché differente rispetto a quella sul nome dei coniugi.

Occorre piuttosto, come hanno avvertito la Corte di Strasburgo e la nostra Corte Costituzionale, che la disciplina normativa tuteli i diritti fondamentali e la vita familiare delle parti.

La legittimità costituzionale dev'essere quindi verificata con riguardo alle singole norme e deve essere esclusa quando la mancanza di una rilevante ragione giustificativa ne comporti la irragionevolezza e il carattere discriminatorio. La verifica deve riguardare principalmente la disciplina del regime personale dell'unione civile.

# 4. Verifica delle divergenze presenti nella disciplina del regime personale

Dall'unione civile derivano, come dal matrimonio, l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale e della coabitazione (art. 1, comma 11).

Le parti sono anche tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. La disciplina del matrimonio prevede invece l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni *della famiglia*. La differente dizione non comporta un diverso contenuto dell'obbligo, in quanto bisogni comuni sono le esigenze della vita comune, cioè le esigenze di vita del nucleo familiare costituito dall'unione civile. Esigenze di vita del nucleo familiare sono anche le esigenze personali dei singoli alle quali devono provvedere gli uniti civilmente, in quanto tenuti reciprocamente all'assistenza morale e materiale

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi tra gli altri, T. AULETTA, in *questo Comm.*, *sub* art. 1, comma 11, e M. BIANCA, *ivi*, *sub* art. 1, comma 20.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> II M. SESTA, La nuova disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., 2016, p. 882, mostra di ravvisare una netta diversità dell'unione civile rispetto al matrimonio affermando che «il legame dei civilmente unite è individuale e contrattuale». Analogamente G. DE CRISTOFARO, Le "unioni civili" fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016, 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nel prospettare un profilo di incostituzionalità nella diversa denominazione di istituti sostanzialmente equivalenti M. GATTUSO, in G. BUFFONE-M. GATTUSO-MM. WINKLER, *Unione civile e convivenza*, Milano, 2017, p. 78, segnala il numero e la rilevanza delle nazioni che hanno aperto il matrimonio alle coppie omosessuali. A queste si è ora unita la Germania, con legge approvata il 30 giugno 2017.

Per volontà del Parlamento l'Italia ha tuttavia fatto la propria scelta. Si tratta di una scelta che rientra nell'ambito di discrezionalità degli Stati membri espressamente riconosciuto dalla CEDU e rispondente alla raccomandazione della nostra Corte Costituzionale. Appare quindi arbitrario contestarne la legittimità costituzionale.

Bisogni comuni, per i quali devono contribuire gli uniti civilmente sono pure le esigenze personali dei figli che entrano nel nucleo familiare degli uniti civilmente e che sono pertanto esigenze della famiglia.

Tra gli obblighi derivanti dall'unione civile la legge non prevede quelli della fedeltà e della collaborazione.

Una parte della dottrina ritiene che la fedeltà sia un obbligo degli uniti civilmente pur in assenza di una specifica previsione di legge. La fedeltà, si è detto, sarebbe compresa nell'obbligo di assistenza morale inerente all'unione civile<sup>8</sup>. È difficile tuttavia ammettere che la fedeltà sia compresa nell'obbligo di assistenza morale. Come si desume dalla disciplina del matrimonio, essa ha infatti un proprio contenuto quale reciproca dedizione fisica e spirituale, che la distingue rispetto all'assistenza morale.

Occorre pertanto prendere atto che la fedeltà non rientra tra gli obblighi derivanti dall'unione civile.

In ciò non è riscontrabile un motivo di incostituzionalità <sup>9</sup>. La fedeltà è certamente un normale connotato della comunione di vita instaurata con l'unione civile, ma la mancata previsione della sua doverosità giuridica ha una rilevante ragione giustificativa nel rispetto della libertà sessuale e personale dell'unito civilmente.

Trattandosi di una libertà fondamentale della persona la sua maggiore tutela rispetto a quella riconosciuta ai coniugi non presenta carattere discriminatorio <sup>10</sup>.

Irragionevole appare invece la mancata previsione dell'obbligo della collaborazione. Lo svolgimento dell'attività richiesta dalle normali esigenze della famiglia è infatti un dovere insito nell'impegno di vita comune assunto con la costituzione dell'unione civile e non risulta una ragione che giustifichi l'esclusione della sua giuridicità.

Le parti dell'unione civile sono tenute agli alimenti legali (art. 1, comma 19). Nei reciproci confronti prevale tuttavia il più pregnante obbligo dell'assistenza materiale.

Il nome. – Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile le parti possono assumere un cognome comune scelto tra uno dei loro cognomi. In tal caso ciascuna delle parti può conservare il proprio cognome anteponendolo o posponendolo al cognome comune. Il cognome comune è assunto per la durata dell'unione. Deve tuttavia riconoscersi il diritto della parte dell'unione civile di mantenere il cognome comune se questo sia divenuto il segno della sua identità nel contesto sociale.

Il cognome prescelto è insuscettibile di registrazione anagrafica e, deve ritenersi, non è trasmissibile ai figli.

La disciplina del nome si discosta rispetto a quella del nome dei coniugi ma non dà luogo a questione di costituzionalità in quanto la facoltà di usare un nome comune trova ragione nell'interesse degli uniti civilmente di dare esteriorità all'instaurato rapporto di vita comune.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> SALV. PATTI, *Le convivenze 'di fatto' tra normativa di tutela e regime opzionale*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per il sospetto di incostituzionalità v. invece, tra gli altri, T. AULETTA, *op. cit.*, *sub* art. 1, comma 11.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> G. FERRANDO, La disciplina dell'atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e dir., 2016, p. 889: «il diritto [...] riconosce che c'è un limite oltre il quale i comportamenti non sono giudicati dal diritto». L'assenza del dovere di fedeltà potrebbe essere pertanto riconducibile non ad una discriminazione ma «ad una diversa considerazione dei rapporti tra famiglia e diritto».

Adozione. – Come si è sopra segnalato, la legge sull'adozione non trova applicazione con riguardo all'unione civile. Si è creata in tal modo una lacuna che richiede un intervento normativo, che nell'interesse del minore eviti ingiustificate preclusioni nei confronti di chi non sia coniugato <sup>11</sup>.

*Filiazione.* – Le norme sulla filiazione non sono oggetto di richiamo, ma dove sussista un vincolo filiale le norme relative si applicano direttamente trattandosi di norme che ormai prescindono dallo stato dei genitori <sup>12</sup>.

## 5. Altre rilevanti divergenze

Una rilevante divergenza della disciplina dell'unione civile rispetto al matrimonio è quella relativa alla facoltà di risoluzione del vincolo per volontà unilaterale dell'unito civilmente (art. 1, comma 22)<sup>13</sup>.

Questa facoltà esprime la scelta della nuova legge di rispettare la libertà personale degli uniti civilmente. Un rapporto in cui si realizza la vita intima della persona non può essere coattivamente mantenuto contro la sua volontà.

Il riconoscimento dell'esigenza di rispetto della libertà personale ha fatto venir meno la tradizionale indissolubilità del matrimonio, ormai soggetto a scioglimento su accordo dei coniugi. Con riguardo all'unione civile il legislatore ha operato una scelta che trova ragione nella più radicale tutela di una libertà in cui si esprime un diritto fondamentale della persona.

Irragionevole sembra piuttosto il mancato richiamo della norma del codice che prevede il rapporto di affinità intercorrente tra il coniuge o i parenti dell'altro coniuge. Non è infatti ravvisabile un fondamento che giustifichi la scelta normativa che nega all'unito civilmente un rapporto familiare che è legato al matrimonio ma è analogamente riscontrabile con riguardo all'unione civile. L'insussistenza di un vincolo giuridico di affinità tra l'unito civilmente e i parenti dell'altro unito non esclude che disposizioni relative agli affini sono applicabili agli affini "di fatto" degli uniti civilmente, come le disposizioni sul diritto agli alimenti (art. 433, n. 3, 4, c.c.) e sul diritto di partecipazione all'impresa familiare (art. 230 bis, comma 3, c.c.).

Il sospetto di incostituzionalità, infine, deve escludersi relativamente alla scelta della legge di non dare ingresso nell'unione civile all'istituto della separazione personale.

Perduto il suo significato storico di alternativa alla indissolubilità del vincolo coniugale, la separazione personale ha conservato la funzione di remora allo scioglimento del matrimonio quando lo scioglimento è voluto da uno solo dei coniugi. Questa funzione non ha ragion d'essere con riguardo all'unione civile, risolubile per volontà del singolo unito civilmente.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Vedi D. FERRANTI, in questo *Comm.*, sub art. 1, comma 20.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Vedi A. MORACE PINELLI, in questo *Comm.*, *sub* art. 1, comma 20.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Reputa il S. Troiano, in questo *Comm., sub* art. 1, comma 22, che l'unione si scioglie per effetto del provvedimento del giudice. Ma anche aderendo a questa idea, occorre dare atto che il singolo unito a decidere lo scioglimento dell'unione.

#### Comma 2

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

#### Maria Costanza

SOMMARIO: 1. Costituzione delle unioni civili. Il rito. – 2. Natura e forma dell'atto di costituzione delle unioni civili. – 3. La non esclusività della forma prescritta dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.

#### 1. Costituzione delle unioni civili. Il rito

La costituzione da parte di due persone dello stesso sesso e maggiorenni di un'unione civile si compone con loro dichiarazioni rese davanti all'Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni. È questo il rito delineato nel comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.

Vi è un'identità solo parziale con la disposizione dell'art. 107 c.c., evidentemente per stabilire delle differenze fra la celebrazione del matrimonio e le formalità da assolvere per attuare sul piano giuridico la formazione del *consortium* ora permesso anche alle persone del medesimo sesso.

Diversamente dalla celebrazione del matrimonio la costituzione dell'unione civile è stata concepita come atto nel quale l'Ufficiale dello Stato Civile svolge essenzialmente il ruolo di ricevente delle dichiarazioni delle parti. L'Ufficiale dello Stato Civile di nulla dà lettura e dunque non è latore di alcuna indicazione sugli effetti della costituzione dell'unione civile, effetti pure espressamente stabiliti nella legge n. 76/2016 (comma 11 e 12, art. 1). La scelta sembra essere stata ispirata non soltanto dall'esigenza di differenziare la costituzione delle unioni civili dal matrimonio <sup>1</sup>, quasi a favorire un rito scarno e discreto <sup>2</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 107 c.c. prevede che l'Ufficiale dello Stato Civile legga gli artt. 143, 144 e 147 c.c., indicando le conseguenze della celebrazione del matrimonio, stabilendo altresì che, ricevuta la dichiarazione dei nubendi, li dichiara marito e moglie. Per la costituzione della unione civile, invece, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione dei costituendi. Si è, nei primi commenti alla legge n. 76/2016, rilevato che il legislatore ha cercato di omologare la unione civile al matrimonio, pur lasciandola figura separata: E. QUADRI, "Unioni civili tra persone dello stesso sesso" e "convivenze": il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete, in Corr. giur., 2016, p. 893. Il legislatore italiano ha seguito pressoché pedissequamente il testo del § 1 del Lebenspartnerschaftsgesetz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>È stata tuttavia dichiarato illegittimo il provvedimento di giunta comunale nel quale erano stabilite,

ma pure, se non soprattutto, dalla opportunità di stabilire che la dichiarazione resa nelle forme previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 sia finalizzata alla costituzione di un rapporto giuridico più che alla creazione di un'istituzione quale è la famiglia.

Questa, del resto, anche secondo la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 12) sembra riservata ancora alla qualificazione di relazioni affettive tra un uomo ed una donna <sup>3</sup>. Il rilievo pubblicistico <sup>4</sup> del matrimonio e della famiglia è stato abbandonato invero da tempo nella prospettiva del nostro legislatore, che progressivamente dal 1975 sino alle riforme del 2012-2014 <sup>5</sup> ha rotto con la concezione della famiglia come istituzione, per riedificarla al più come coagulo di rapporti di coniugio e parentali, dai connotati questi ultimi neppure esclusivi. Matrimonio e famiglia rimangono istituti fra loro inscindibili e la famiglia mantiene ancora la fisionomia di una "società naturale" che si legittima nel matrimonio, atto che perciò esige dichiarazioni idonee a manifestare la determinazione di aderire, con il matrimonio, alla traduzione che della famiglia-società naturale ne ha fatto la legge.

Per le "unioni civili" ancorché attinenti a persone appartenenti allo stesso sesso, si stabilisce un modello al quale le persone possono rifarsi per strutturare i loro rapporti affettivi. L'atto costitutivo delle unioni civili è perciò momento necessario solo per dare evidenza della scelta compiuta secondo lo strumentario che l'ordinamento pone a disposizione.

L'opinione trova corrispondenza nelle parole con le quali la proposta di legge poi approvata dal Parlamento venne accompagnata dal suo relatore <sup>6</sup>.

Leggendo il corpo normativo si scorge però che l'intenzione si è tradotta in una disciplina delle unioni civili che assume a paradigma il rapporto matrimoniale fino a riprendere le disposizioni sul governo di quella che pure per le unioni civili viene denominata "vita familiare" (art. 1, comma 12, legge n. 76/2016), forse per un *lapsus*, forse per la incapacità di affrancare le relazioni di coppia dallo stereotipo coniugale proposto dalla legge.

#### 2. Natura e forma dell'atto di costituzione delle unioni civili

Gli elementi di cui consta l'atto di costituzione delle unioni civili sono la dichiarazione delle parti, la presenza di testimoni e l'attestazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 si richiede che la dichiarazione provenga da persone maggiorenni. Questa indicazione unitamente al termine "dichiarazione" fa suppor-

con la facoltà di obiezione di coscienza dell'Ufficiale dello stato civile, modalità e luoghi di celebrazione delle unioni civili diversi da quelli previsti per il matrimonio: T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 29 dicembre 2016, n. 1791, in *Foro it.*, 2017, III, c. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Così la sentenza della Cedu 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, p. 1137, dove si è giudicata coerente con la E.D.U. la normativa austrica, che non estende alle coppie omosessuali la disciplina del matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> All'Ufficiale dello Stato Civile si assegnava ruolo concorrente con quello degli sposi A. Cicu, *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, Roma, 1914, p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sull'argomento si rimanda a C.M. BIANCA, *La riforma del diritto della filiazione (Legge 10 dicembre 2012, n. 219)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 3, 2013, p. 437; F. PROSPERI, *Unicità dello "status filiationis" e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2, 2013, p. 273; M.R. MARELL-G. MARINI, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Bari, 2014, p. 10 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedi Relazione al disegno di legge n. 2081 nella seduta del 6 ottobre 2015.

re che l'atto di costituzione dell'unione civile si sia fatto ricadere nell'area delle manifestazioni espresse di volontà per le quali è richiesta la capacità di agire ed anche naturale<sup>7</sup>, il presupposto necessario della consapevolezza del dichiarante e su ciò che esprime e sulle sue conseguenze. Nella tradizione sono queste le dichiarazioni negoziali il cui primo requisito di validità è la assenza di vizi della volontà e l'esistenza di una condizione di capacità di intendere e di volere 8. Del contenuto della dichiarazione prevista dalla disposizione in esame non si hanno definizioni se non ricavabili deduttivamente dal senso dell'espressione della convergenza delle parti sulla loro unione di vita. Non sono state stabilite – sembrerebbe – formule sacramentali<sup>9</sup>. Le determinazioni dei dichiaranti devono essere univoche. L'univocità è necessità insita nelle finalità specifiche dell'atto costitutivo delle unioni civili. Con riferimento all'atto di celebrazione di matrimonio già si precisava che in quel negozio le libertà delle parti si riducono alla scelta del partner e di accedere alla celebrazione 10. La tesi può trasferirsi all'atto di costituzione delle unioni civili, se ad esso vuole darsi un inquadramento sistematico. I rimandi contenuti nella legge n. 76/2016 alla disciplina degli impedimenti e dell'annullamento del matrimonio, lasciano all'interprete esigui spazi per riflettere sul trattamento della fattispecie e delle sue eventuali patologie, e quindi l'esercizio volto a qualificare l'atto di costituzione delle unioni civili perde il senso di veicolo necessario per risolvere questioni lasciate in bianco dalla legge.

La dichiarazione di costituzione dell'unione civile deve avvenire alla presenza di due testimoni, una formalità che evoca la conclusione degli atti solenni, gli atti sui quali l'ordinamento vigila con particolare attenzione per la loro incidenza al di là della sfera dei loro autori. I testimoni non soltanto attestano l'intervenuta dichiarazione, ma, per sineddoche, rappresentano la collettività dei consociati nella quale la unione civile si andrà a collocare. Per definizione i testimoni non sono parti, ma soltanto spettatori di un atto compiuto da altri, i soli destinatari dei suoi effetti. La loro presenza riporta nuovamente all'atto di celebrazione del matrimonio il cui schema si è riprodotto, pur nella separazione dei due istituti, i cui punti

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fra gli impedimenti alla costituzione d'unione civile vi è la interdizione di uno o di entrambi dei costituenti (art. 1, comma 4, lett. *b*). Il codice civile (art. 119 c.c.) pure pone la interdizione fra gli impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La incapacità naturale non è espressamente contemplata come possibile causa d'impedimento al matrimonio; la sua rilevanza, tuttavia, si era dedotta dalla legge matrimoniale (legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 16), che disciplinava gli effetti civili del matrimonio concordatario, rito che implicava il rispetto anche della disciplina canonistica (Can. 1081-1082 ora Can. 1095-1096), ma quale causa d'invalidità del matrimonio e non impedimento ad esso. L'art. 120 c.c. espressamente per il matrimonio prevede la sua invalidità per l'ipotesi di incapacità di intendere e di volere di uno o di entrambi i nubendi. Rispetto alla disciplina della unione civile si fa riferimento alla maggiore età e dunque alla capacità d'agire ed ancora si tace della incapacità naturale come impedimento. È ragionevole supporre che almeno la palese illucidità di uno o di entrambi i costituenti faccia astenere l'Ufficiale dello Stato Civile dalla ricezione delle loro dichiarazioni. Diversamente, se si costituisce unione civile in condizione di incapacità naturale varranno le norme sulla invalidità alle quali fa richiamo l'art. 1, comma 5 della legge n. 76/2016.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. Gangi, *Il matrimonio*, Milano, 1953, p. 27 ss.; F. Santoro Passarelli, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, ora in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, p. 381 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Così G. DE CRISTOFARO, Le "unioni civili" fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° dell'art. 1 legge 76/16 integrata dal Dlgs. 5/2017, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> F. Santoro Passarelli, op. loc. cit.

di contatto possono ancora considerarsi come funzionali alle evidenze legali ed amministrative assegnate alle unioni civili, riservate alle sole coppie del medesimo sesso, non abilitate al matrimonio, per il quale è ancora condizione la differenza di sesso.

Ulteriore soggetto necessario per la costituzione delle unioni civili è quello dell'Ufficiale dello Stato Civile. A fronte del rito matrimoniale, si era ritenuto l'Ufficiale dello Stato Civile una presenza non solo passiva, per avvalorare il rilievo pubblicistico del matrimonio e della famiglia <sup>11</sup>. La posizione è stata superata col passaggio alla qualificazione del ruolo dell'Ufficiale dello Stato Civile a condizione di efficacia <sup>12</sup> della dichiarazione dei nubendi e dunque con l'abbandono dell'inserimento dell'Ufficiale dello Stato Civile fra i partecipanti della celebrazione. La lettura del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 sembra includere l'Ufficiale dello Stato Civile fra gli elementi costitutivi dell'atto con il quale si fonda l'unione civile.

La differenza fra condizioni di efficacia ed elemento costitutivo della fattispecie ha rilievo essenzialmente per fissare i casi in cui l'avveramento della *condicio iuris* ha effetto retroattivo da quelli in cui la retroattività non può avere luogo <sup>13</sup>. Nel caso della costituzione dell'unione civile l'osservanza delle formalità prescritte per il suo atto fondativo è circostanza imprescindibile per attribuire evidenza giuridica alla determinazione delle parti. La ricezione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile delle loro determinazioni come la presenza dei testimoni sono elementi tutti di rilievo costitutivo o, meglio, consustanziali all'atto costitutivo della unione civile. Semmai alla figura della condizione può ricorrersi per qualificare la registrazione dell'atto di costituzione dell'unione civile, riprendendo (anche in questo caso) il regime del matrimonio <sup>14</sup>. L'Ufficiale dello Stato Civile non è tenuto ad alcun controllo sulla validità della dichiarazione, ma non può provvedere alla ricezione di dichiarazioni provenienti da persone dello stesso sesso non maggiorenni, interdetti o non libere di stato, ed impedite (art. 1, comma 4, legge n. 76/2016).

All'Ufficiale dello Stato Civile è demandata la verifica di legittimità formale dello stato dei dichiaranti per come accertabile dagli atti dello Stato Civile, quegli atti accessibili e nei quali sono destinate ad inserirsi le costituzioni di unione civile. L'Ufficiale dello Stato Civile garantisce la regolarità della costituzione delle unioni civili nella previsione della loro registrazione, attività che non tollera irregolarità pur in una gradazione di conseguenze e di sanzioni 15.

# La non esclusività della forma prescritta dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016

La disposizione del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 sembrerebbe definire modalità esclusive di costituzione dell'unione civile. Dal testo dell'art. 134 bis inserito nel

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. CICU, op. ult. cit., p. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1997, p. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> P. RESCIGNO, voce *Condizione*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, p. 775; A. FALZEA, voce *Condizione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VIII, Roma, 1988, p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Trib. Venezia, 15 settembre 2006, in *Diritti della famiglia – OnLine*, 2007, 1, p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cass., 15 maggio 1962, in Giur. it., 1963, I, c. 618.

capo VI bis delle disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile come integrato dal d.lgs. n. 5/2017 si trae che l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive nel registro delle unioni civili gli atti di costituzione intervenuti innanzi a sé. Sono però iscritti pure gli atti di costituzione che siano posti in essere in condizioni "di urgenza" o con modalità non aderenti allo schema delineato nella disposizione in esame. Possono infatti essere iscritti gli atti di costituzione di unione civile compiuti quando una delle parti sia in pericolo di vita. Il caso è espressamente contemplato dall'art. 101 c.c. con riguardo al matrimonio. Nella legge n. 76/2016 la norma non è stata richiamata. Il silenzio poteva intendersi come indice della volontà del legislatore di non parificare sul piano del favor 16 la costituzione di unione civile al matrimonio e così applicare il canone ermeneutico "ubi lex dixit voluit ...". Deve tuttavia ritenersi che l'omesso richiamo sia dipeso soltanto da distrazione. Infatti nel comma 70 decies dell'art. 1 del d.lgs. n. 5/2017 viene contemplato il caso della costituzione della unione civile in imminente pericolo di vita di una delle parti. Come nell'art. 101 c.c. l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'art. 70 bis, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 5/2017, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti. Non si dovrà perciò escludere che nell'ipotesi in cui una delle parti della unione civile versi in condizione da impedirle di recarsi presso la casa comunale sia l'Ufficiale dello Stato Civile a recarsi presso il luogo in cui sono i dichiaranti. La soluzione è suggerita dalla necessità di rispettare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Se la costituzione di unione civile ed il matrimonio non sono istituti eguali, il loro regime potrebbe differenziarsi. Tuttavia, il principio di non discriminazione esige, e il legislatore ne ha dato atto con il d.lgs. n. 5/2017, che la possibilità consentita alle coppie eterosessuali di regolarizzare in extremis la loro relazione affettiva vale anche per le coppie omosessuali, una volta accolta la coppia omosessuale come formazione giuridicamente riconosciuta e formalmente costituita.

In euritmia con l'art. 134 *bis* dell'ordinamento dello Stato Civile l'iscrizione demandata all'Ufficiale dello Stato Civile assolve alla funzione di pubblicità, un momento che presuppone intervenuto l'atto alla cui iscrizione l'Ufficiale dello Stato Civile provvede. L'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 soccorre opportunamente e consente che essa non escluda l'ipotesi in cui l'Ufficiale dello Stato Civile fuori della casa comunale raccolga le dichiarazioni delle parti dell'atto di costituzione di unione civile quando una di esse sia oggettivamente impedita di muoversi.

Ancora dal menzionato art. 134 bis si trae indicazione di iscrizione di atto di costituzione di unione civile concluso per procura. Pure questa evenienza è contemplata per la celebrazione del matrimonio in casi particolari (art. 111 c.c.) e in deroga alla natura personale dell'atto. Il matrimonio per procura evoca situazioni di spose in stato di gravidanza e di sposi trattenuti al fronte e quindi la celebrazione del matrimonio come rimedio di una possibile vergogna alla quale si voleva sottrarre madre e neonato in una società ancora restia ad accettare la generazione al di fuori del contesto matrimoniale. Queste esigenze

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nella figura del matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita e quindi senza preventive pubblicazioni si è colta espressione di garanzia del diritto di celebrare matrimonio, tutelato anche da norme fondamentali nazionali e no: A.M. BENEDETTI, *Il matrimonio civile. Il procedimento di formazione del matrimonio* e le prove della celebrazione, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. 1, a cura di P. Zatti-G. Ferrando, Milano, 2011, p. 556.

non sembrano appartenere alla natura delle unioni civili, nelle quali per ora almeno, per il legislatore, la generazione è rapporto affatto connaturale <sup>17</sup>. Con l'art. 111 il codice civile ha inserito pure la evenienza del matrimonio celebrando fra persone delle quali una sia residente all'estero <sup>18</sup>. L'ipotesi non è invece estranea alle esigenze alle quali assolve la costituzione d'unione civile.

La lettera del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 sembra richiedere la provenienza della dichiarazione di costituzione dell'unione civile dalle sole parti interessate. L'evenienza di dichiarazione espressa attraverso un delegato appare lontana dai pensieri del legislatore che si è invece ricordato del caso nel disciplinare l'iscrizione nei registri delle unioni civili dell'atto di costituzione. La fattispecie è marginale e forse interrogarsi sulla compatibilità o meno dell'art. 1, comma 2 della legge n. 76/2016 con la figura del matrimonio per procura potrebbe giudicarsi esercizio ozioso ed accademico. A questo esercizio non ci si vuole però sottrarre se le conclusioni alle quali esso può condurre di nuovo toccano il principio di non discriminazione dal quale deve essere guidata la interpretazione della norma in commento proprio se ad essa si conferisce la funzione di norma istitutiva di un atto giuridico dedicato alle coppie appartenenti allo stesso sesso, distinto dal matrimonio, ma attuativo del principio di non discriminazione ed in base al quale non possono riservarsi agli individui facoltà e diritti diversi in ragione del loro orientamento sessuale. Perciò se la delega alla dichiarazione di costituzione di unione civile è modalità nella quale si attua la parità fra gli individui, dando senso alla disposizione che regola le forme per la costituzione di unione civile non potrà negarsi l'ammissibilità della dichiarazione resa per il tramite di un delegato, che però, per omogeneità con quanto è affermato 19 per la celebrazione del matrimonio ed eterogenesi dei fini, non dovrà necessariamente appartenere al medesimo sesso al quale appartiene il delegante.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> App. Milano, 28 dicembre 2016, in *Foro it.*, I, 2017, c. 722 fornisce indicazione circa la non contrarietà all'ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale, della trascrizione nei registri dello Stato Civile dell'atto di nascita di una coppia di gemelli generati con pratica di maternità surrogata da coppia omossessuale maschile. Più avanti si è spinto la App. Trento con l'ordinanza del 23 febbraio 2017, per la quale è ammissibile l'attribuzione della paternità ad entrambi i componenti di coppia omosessuale di figlio nato per generazione di uno solo di essi. La ordinanza è stata emessa in sede di delibazione di provvedimento di adozione rinveniente da Corte Federale statunitense.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. GRONDONA, *Il matrimonio per procura*, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. 1, a cura di P. Zatti-G. Ferrando, cit., p. 855. In giurisprudenza è stato ritenuto trascrivibile l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato "a distanza", perché uno dei due sposi si era collegato telematicamente con l'Ufficiale dello Stato Civile: Cass., 25 luglio 2016, n. 15343, in *Foro it.*, 2016, 11, I, c. 3476.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> G. DELLA TORRE, *Identità sessuale e diritto canonico*, in *Quaderni di Iustitia*, 6, 2010, p. 126.

#### Comma 3

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

## Giuseppe Trapani

SOMMARIO: 1. Il ruolo dell'ufficiale dello stato civile. – 2. La richiesta di costituzione dell'unione civile. – 3. La costituzione dell'unione civile. – 4. La registrazione delle unioni civili. – 5. Le funzioni di stato civile degli uffici consolari. – 6. Le certificazioni delle unioni civili.

#### 1. Il ruolo dell'ufficiale dello stato civile

La novella del 2016 <sup>1</sup> dispone che due persone maggiorenni dello stesso sesso costitui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulle unioni civili tra i numerosissimi contributi: E. AL MUREDEN, Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, in Fam. e dir., 2016, p. 966; A. ARCERI, Unioni civili, convivenze e filiazione, in Fam. e dir., 2016, p. 958; M. ASTONE, I regimi patrimoniali delle unioni civili nella L. n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione, in Fam. e dir., 2016, p. 902; T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 3, p. 367; L. BALESTRA, Unioni civili, convivenze di fatto, e "modello" matrimoniale: prime riflessioni, in Giur. it., luglio 2016, 1779; M. BIANCA, Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto, in www.giudicedonna.it, n. 2/2016; D. BOGGIALI-A. RUOTOLO, Modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5 e d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 7), in Cnn Notizie 30 gennaio 2017, in https:// webrun.notariato.it; G. BONILINI, La successione mortis causa della persona unita civilmente e del convivente di fatto, in Fam. e dir., 10, 2016, p. 980; M.N. BUGETTI, Il cognome comune delle persone unite civilmente, in Fam. e dir., 2016, p. 911; R. CAMPIONE, L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in AA.VV., La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, p. 1; V. CARBONE, Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le unioni di fatto, in Fam. e dir., 2016, p. 848; M.L. CENNI, La nuova legge sulle unioni civili e convivenze, in https://webrun.notariato.it; G. DE CRISTOFARO, Le "unioni civili" fra le coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016 n. 76 integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 101; M. Do-GLIOTTI, Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, in Fam. e dir., 2016, p. 868; G. FERRANDO, Unioni civili e convivenze di fatto: la legge, in Giur. it., luglio 2016, p. 1771; G. FER-RANDO, La disciplina dell'atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e dir., 2016, p. 889; M. FIORINI, Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76, in Riv. not., 2017, p. 185; M. FIORINI-M. LEO, Il diritto di famiglia "scopre" tre tipologie a tutele decrescenti, in Guida al diritto, 2016, p. 36; M. FORTINO, Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti delle unioni omosessuali, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 129; E. GUARDIGLI, Omosessualità e etero-

scono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Va subito osservato che la lettura delle norme dettate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76<sup>2</sup>, deve essere integrata non solo dalle disposizioni regolamentari dettate per il periodo transitorio (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2016, n. 144<sup>3</sup>), ma anche dai più recenti decreti legislativi del 19 gennaio 2017, n. 5 (rubricato *Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, tra-*

sessualità nel matrimonio e nelle unioni civili, in Fam. e dir., 8/9, 2016, p. 782 (nota a Trib. Foggia 23 luglio 2015); G. IORIO, Costituzione dell'unione civile, impedimenti e altre cause di nullità. Gli obblighi dei contraenti. Il regime patrimoniale. Lo scioglimento dell'unione civile, in AA.VV., Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016 n.76, a cura di F.D. Busnelli, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 69; M. IUS, Le unioni civili: commento preliminare, in Lo Stato civ. it., giugno 2016, p. 19; F. MECENATE, Unioni civili e convivenze. Successioni, forma e pubblicità, diritto internazionale privato, in La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, cit., p. 133; G. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, in La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, cit., p. 29; G. OBERTO, I regimi patrimoniali delle unioni civili, in Giur. it., luglio 2016, pl. 1797; R. PACIA, Unioni civili e convivenze, in juscivile.it, 2016, 6, p. 195; E. QUADRI, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze: il non facile ruolo che la nuova legge affida dell'interprete, in Corr. giur., 2016, 7, p. 893; P. RICHTER MAPELLI MOZZI, Unioni civili e convivenze di fatto: commento a prima lettura di una rivoluzione epocale, in Lo Stato civ. it., luglio/agosto 2016, p. 33; C. ROMANO, Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo, in Notariato, 2016, p. 333; P. SCHLESINGER, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, in Fam. e dir., 2016, p. 845; M. SESTA, Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia, in Giur. it., luglio 2016, p. 1792; M. SESTA, La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., 2016, p. 881; F. TOMMASEO, Profili processuali della legge sulle unioni civili e le convivenze, in Fam. e dir., 2016, p. 991; M. TRIMARCHI, Unioni civili e convivenze, in Fam. e dir., 2016, p. 859.

Si rinvia, inoltre, alle monografie D. BERLOCO, Le unioni civili e la disciplina delle convivenze di fatto secondo la legge n. 76 del 26 maggio 2016 e il DPCM n. 144 del 28-07-2016 Gli adempimenti degli Ufficiali dello Stato Civile e di Anagrafe, Sepel, 2016, 1ª ed., 2017, 2ª ed.; B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza, Padova, 2016; G. DOSI, La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze, Milano, 2016; D. MISSAGLIA-V. TAGLIAFERRI, Le unioni civili dopo i decreti di attuazione Officina iuris, Milano, 2017; C. BONA-P. CARELLO-G. CASABURI-I. GRIMALDI-I.E. PIPPONZI-A. ZEN, Unioni civili e convivenze, Ospedaletto (Pi), 2016; E. ROSSI, Matrimonio unioni civili e convivenze, Vicenza, 2016; G. SPADARO-L. DELL'OSTA, Unioni civili e convivenze: tutte le novità, Milano, 2016; L. VOLPE, Le unioni civili e le convivenze di fatto, Piacenza, 2016.

In materia di diritto internazionale privato F. FALCONI, *I regimi patrimoniali delle coppie internazionali: due recenti proposte dell'Unione Europea*, in www.juscivile.it, 2016, p. 5; A. FUSARO, *Profili di diritto comparato sui regime patrimoniali*, in *Giur. it.*, luglio 2016, p. 1789.

In materia di stato civile in generale sia consentito un rinvio alla mia voce *La pubblicità dello Stato della Persona fisica* nel volume collettaneo *Le pubblicità in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, pp. 137-288, nonché alla mia voce *Ordinamento dello Stato civile*, in *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, vol. V, Aggiornamento alla VII ed., Roma, 2002, pp. 373-411; nonché al mio studio *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile*, studio n. 3850 approvato dalla Commissione studi civilistici CNN il giorno 11 giugno 2002, in *Studi e Materiali*, 2003, n. 2, pp. 341-391.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. TRIMARCHI, *Unioni civili e convivenze*, cit., p. 861 segnala che si tratta di una disciplina sproporzionata, ampia per le unioni civili e troppo scarna per le convivenze.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vigente dal 29 luglio 2016 e per il cui esame si rinvia al commento del comma 22.

scrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76) <sup>4</sup>, del 19 gennaio 2017, n. 6 (rubricato Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76) ed infine del 19 gennaio 2017, n. 7 (rubricato Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.), entrate in vigore l'11 febbraio 2017 <sup>5</sup>.

Si tratta di disposizioni dirette ad adeguare la legislazione in materia di registrazioni dello stato civile con le nuove modalità di costituzione e scioglimento delle unioni civili e più in generale alla previsione delle modifiche necessarie per il coordinamento delle nuove disposizioni in materia con l'ordinamento dello stato civile, disciplinando i compiti, le funzioni e le attività dell'ufficiale a ciò deputato.

In particolare, l'intervento normativo è consistito nella (auspicata <sup>6</sup>) specificazione delle disposizioni del Regolamento dello Stato civile che trovano applicazione anche all'ambito delle unioni civili, mediante un'attenta integrazione del dato testuale del d.lgs. n. 396/2000 e nella previsione analitica di un autonomo procedimento per la loro costituzione con l'introduzione di norme peculiari in materia di registrazione negli archivi, di determinazione del contenuto dell'atto e della sua pubblicità.

All'esito dell'intervento regolamentare del 2017, si è provveduto anche al generale adeguamento anche terminologico in numerose ipotesi<sup>7</sup>, superando le fondate perplessità in ordine alla pubblicità come configurata dal legislatore<sup>8</sup>. L'efficacia della pubblicità delle unioni civili è un elemento essenziale dell'efficacia e della certezza dell'istituto.

Da un profilo squisitamente strutturale, il procedimento di costituzione delle unioni civili è declinato nelle seguenti fasi <sup>9</sup>: a) presentazione delle richieste di costituzione dell'u-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Appaiono di peculiare interesse nell'interpretazione del decreto la relazione tecnica e la relazione illustrativa di accompagnamento della bozza di decreto allegate alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2016, n. DAGL/50146/10.3.4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si tratta di tre decreti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2017, n. 22. Nell'esame procedimentale deve essere tenuto in considerazione anche il contenuto della circolare n. 3 del 27 febbraio 2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi demografici pubblicata sul sito istituzionale *www.interno.gov.it*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>L. BALESTRA, *Unioni civili, convivenze di fatto, e "modello" matrimoniale: prime riflessioni*, cit., 1780-1781, nota 7 in particolare; C. ROMANO, *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, cit., p. 337 aggiunge che l'auspicio è che il legislatore delegato possa integrare le lacune del legislatore delegante, riconoscendo «un'autonoma configurazione del registro delle unioni civili».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il richiamo è alle ipotesi dell'imminente pericolo di vita, della mancata conoscenza della lingua italiana da parte di uno o entrambi i membri dell'unione civile, dell'affezione da sordità o mutismo o di altro impedimento alla comunicazione (con la previsione dell'intervento di un'interprete) ed in generale al richiamo tecnico alle fattispecie di iscrizione, trascrizione e annotazione.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> T. AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della fami-glia?*, cit., p. 381 afferma che la «pubblicità è affidata ad una non meglio specificata registrazione presso l'archivio dello stato civile che comporterà necessariamente la creazione di un apposito registro riservato alle unioni civili».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Secondo D. MISSAGLIA-V. TAGLIAFERRI, Le unioni civili dopo i decreti di attuazione, cit., p. 39 si

nione civile; b) verifiche dell'ufficio; c) dichiarazione costitutiva dell'unione civile; d) registrazione; e) certificazione.

L'ufficiale di stato civile provvede, infatti, all'esito completo della filiera tecnica, alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile <sup>10</sup>.

#### 2. La richiesta di costituzione dell'unione civile

L'art. 70 *bis* del ricordato d.lgs. n. 7/2017 dispone che la richiesta di costituzione dell'unione civile deve essere presentata direttamente all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Nessun vincolo in ordine alla selezione del Comune da parte dei futuri membri dell'unione è posto, tuttavia, dalle norme, prescindendo dalla loro connessione territoriale in termini di residenza o domicilio.

I richiedenti devono dichiarare il loro (pre)nome e il loro cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione <sup>11</sup>.

L'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta di voler costituire un'unione civile tra loro, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

La richiesta di costituzione dell'unione civile, che verrà formulata nell'esatto modo previsto dagli schemi ministeriali <sup>12</sup>, può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico.

La previsione normativa, da un punto di vista formale, è in perfetta sintonia con il comma 7 dell'art. 12 o.s.c., secondo il quale le parti interessate possono farsi rappresentare dinanzi all'ufficiale dello stato civile da persona munita di procura speciale risultante da una semplice scrittura privata, non autenticata, a meno che non sia espressamente previsto che un siffatto incarico debba risultare da atto pubblico. Tale ultima norma, introdotta nella novella del Regolamento dello Stato civile del 2001, ha innovato, dunque, completamente la disciplina previgente <sup>13</sup>, la quale prevedeva piuttosto l'obbligo del rispetto della

possono distinguere solo due fasi, la richiesta e la celebrazione. La preoccupazione di G. IORIO, *Costituzione dell'unione civile, impedimenti e altre cause di nullità. Gli obblighi dei contraenti. Il regime patrimoniale. Lo scioglimento dell'unione civile*, cit., p. 69, della totale mancata compiuta regolazione dell'atto costitutivo dell'unione alla luce dei decreti del 19 gennaio 2017 appare del tutto superata.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> È di un qualche interesse l'Analisi di impatto della Regolamentazione (AIR) in relazione alla materia delle unioni civili. Il parametro preso a base delle valutazioni finanziarie è il numero delle coppie dello stesso sesso in Germania rilevato dal censimento del 2011 pari a 67.000.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> La norma ha riguardo agli impedimenti previsti dall'art. 1, comma 4 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Il richiamo è alle formule nn. 1, 2, e 3. Pone il dubbio in ordine al contenuto della richiesta di costituzione G. DE CRISTOFARO, Le "unioni civili" fra le coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016 n. 76 integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, cit., p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L'art. 47 del previgente ordinamento dello stato civile così recita: «Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente possono farsi rappresentare da persona munita di mandato

forma minima della scrittura privata autenticata, eccezion fatta per le ipotesi nelle quali comunque sussistesse l'obbligo espresso dell'atto pubblico.

Oggi piuttosto non è più necessario – fatte salve appunto rare fattispecie, quali ad esempio quella della procura di cui all'art. 111 c.c. per la celebrazione del matrimonio in caso di guerra, per i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate – che il procuratore sia munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata, costituendo la forma scritta semplice un requisito minimo di idoneità <sup>14</sup>.

La delicatezza della materia avrebbe forse richiesto, tuttavia, maggiore prudenza nella statuizione di una siffatta disciplina.

L'esigenza di semplificare gli adempimenti al cittadino in occasione del suo contatto con la macchina burocratica dello stato civile ha, invece, indotto il legislatore a superare anche il principio statuito nell'art. 1392 c.c. secondo il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere <sup>15</sup>.

La disciplina di una tale fase, squisitamente procedimentale, che non ha trovato spazio nella legge n. 76/2016, ricorda per certi versi le pubblicazioni matrimoniali, che non sono invece previste nell'ambito della normazione del procedimento di formazione delle unioni civili, ma che svolgono senz'altro una funzione proficua di pubblicità dell'intenzione dei nubendi di contrarre le nozze nei confronti dei terzi <sup>16</sup>.

L'art. 70 *bis* del d.lgs. n. 5/2017, ora ricordato, nella parte in cui prevede che la richiesta di costituzione dell'unione civile possa essere avanzata dalle parti o da chi ne ha avuto speciale incarico nelle or ora menzionate forme, è infatti perfettamente simmetrico proprio all'art. 98 c.c. in materia di pubblicazioni matrimoniali, laddove dispone che la richiesta di

speciale. Questo può risultare da scrittura privata autenticata, quando non è espressamente stabilito che deve risultare da atto pubblico».

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Non sono peraltro richiamate le seguenti disposizioni del codice civile: l'art. 111 c.c., l'art. 112 c.c. in ordine al rifiuto di celebrazione; l'art. 113 c.c. (in ordine al matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale di stato civile apparente) e l'art. 101 c.c. (in ordine al matrimonio in imminente pericolo di vita). Tale ultima ipotesi è poi stata regolata dal legislatore regolamentare del 2017 nel decreto n. 5.

<sup>15</sup> È quasi unanime la dottrina che si è occupata dell'art. 12 o.s.c. cfr. G. CALIENDO, in *Regolamento* per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in Fam. e dir., 2001, n. 2, p. 215 ss.; R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127), in Stato civ. it., 2001, ottobre, p. 747, il quale nell'analisi testuale del dettato normativo affronta anche i problemi del coordinamento dell'art. 12 o.s.c. con il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa. Afferma che la procura speciale di cui all'art. 12 o.s.c. debba essere autenticata nella sottoscrizione esclusivamente R. Mucci, Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile, in AA.VV., Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit., p. 38. Invero la norma nel suo tenore letterale non lascia spazio a dubbi, dovendo esser interpretata nel senso peraltro suggerito dalla circolare MIACEL n. 2/2001, la quale peraltro esclude l'applicabilità alla procura medesima del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. VOLPE, Le unioni civili e le convivenze di fatto, cit., p. 25; G. SPADARO-L. DELL'OSTA, Unioni civili e convivenze: tutte le novità, cit., p. 21. G. DOSI, La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze, cit., p. 30 afferma che il mancato richiamo alle pubblicazioni non appare in alcun modo superabile. In questo senso, G. DE CRISTOFARO, Le "unioni civili" fra le coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016 n. 76 integrata dal d. lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, cit., p. 133.

pubblicazione possa essere effettuata da «ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico» <sup>17</sup>.

Va, da ultimo, al riguardo, precisato che alle procure speciali per scrittura privata non autenticata, non si applicano comunque le disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa <sup>18</sup>.

Particolare importanza è attribuita dalla disciplina regolamentare alle verifiche che l'ufficiale dello stato civile deve svolgere in ordine alla richiesta di costituzione dell'unione civile a lui formulata, da effettuarsi entro 30 giorni al massimo dal ricevimento del relativo processo verbale di richiesta di costituzione di una nuova unione civile <sup>19</sup>.

L'ufficiale dello stato civile competente per la costituzione <sup>20</sup> deve, infatti, accertare l'esattezza della dichiarazione formulata dai costituenti e può anche acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari o utili per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile <sup>21</sup>. Nella particolare ipotesi nella quale la costituzione dell'unione riguardi un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale di stato civile potrà svolgere le relative verifiche anche presso il competente ufficio consolare <sup>22</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A tale riguardo, l'art. 50 o.s.c. disciplina specificamente la fattispecie di richiesta di pubblicazione di matrimonio fatta da persona alla quale gli sposi abbiano concesso "speciale incarico", rinviando espressamente all'art. 12, comma 7, o.s.c. e consentendo, pertanto, che l'incarico sia conferito in modo idoneo anche mediante scrittura privata non autenticata. Ebbene, tale eccezione subisce poi un'ulteriore ampliamento in ossequio alla libertà delle forme, laddove è statuita nell'ultimo inciso dell'art. 50 o.s.c., addirittura la sufficienza di una mera dichiarazione orale del richiedente le pubblicazioni, ove l'incarico speciale sia stato attribuito a chi "esercita la potestà o la tutela".

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> In tal senso, la circolare MIACEL del Ministero dell'Interno 2/2001 pubblicata in *Stato civ.*, 2000, aprile, p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nel regime transitorio regolato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n.144 del 23 luglio 2016, l'art. 2 in materia di verifiche attribuisce un termine di soli 15 giorni all'ufficiale dello stato civile per accertare l'esattezza delle dichiarazioni formulate dei futuri membri dell'unione civile e acquisire d'ufficio i documenti necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive, attribuendogli in particolare il potere di impiegare ogni misura idonea al sollecito svolgimento dell'istruttoria, chiedendo la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete o l'esibizione di documenti (commi 1 e 2). In particolare nel nuovo testo oltre all'allungamento del termine suddetto, manca ogni richiamo espresso a tali peculiari poteri istruttori, in specie di rettifica. Nonostante la tassatività delle disposizioni in materia di stato civile, è preferibile ritenere che lo scopo di evitare la costituzione di un'unione civile in presenza di impedimenti di legge deve consentire all'ufficiale dello stato civile di esercitarli.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dispone l'art. 70 *quater* del d.lgs. n. 5/2017 che quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'art. 70 *bis*, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> La formulazione dell'art. 70 bis ora ricordato sul punto pone qualche perplessità in ordine alla definizione dell'ambito dell'esplicazione dei poteri che l'ufficiale dello stato civile può esercitare. In omaggio al principio di tassatività che anima l'intero Ordinamento dello Stato civile potrebbe apparire dubbio che acquisire d'ufficio eventuali documenti che egli possa acquisire gli elementi necessari per provare l'esistenza di impedimenti, prevedendo la legge che egli possa invece attivarsi per provarne solo l'inesistenza.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A seguito delle modifiche dell'ordinamento consolare in tema di stato civile se la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima deve effettuare le verifiche di cui al ricordato art. 70 ter del d.lgs. n. 5/2017 presso l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza anagrafica.

I trenta giorni costituiscono, appunto, un tempo da destinarsi alle verifiche di rito entro il quale l'ufficiale dello stato civile deve svolgere tale attività di controllo dell'esito della quale deve tempestivamente avvisare gli interessati richiedenti. Pertanto, qualora le verifiche abbiano in concreto richiesto uno spazio cronologico minore, la costituzione dell'unione potrà essere effettuata prima del loro decorso. Se, quindi, la costituzione formale dell'unione civile è subordinata al completamento delle verifiche rivolte ad accertare l'inesistenza di impedimenti ad essa nel termine suddetto massimo di trenta giorni, quest'ultimo termine, seppur abbreviabile, d'altra parte, non è suscettibile in alcun modo di proroga <sup>23</sup>.

È, poi, fissato un termine massimo: l'unione deve essere, poi, costituita nel termine alternativo e perentorio di 210 giorni dalla presentazione della richiesta o di 180 giorni dalla ricezione della comunicazione obbligatoria del completamento delle verifiche da parte dell'ufficiale dello stato civile.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute <sup>24</sup>.

Quando è, invece, accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.

È previsto poi dall'art. 70 *decies* del d.lgs. n. 5/2017 che in caso nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo possa procedere alla costituzione senza le verifiche prima ricordate, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti. In tale peculiare ipotesi, l'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita, procedendo alla costituzione secondo le specifiche modalità disciplinate in materia di costituzione dell'unione civile al di fuori della casa comunale.

Non può, poi, essere applicata alle unioni civili tutta la fase che nella disciplina del matrimonio precede la "celebrazione del matrimonio" e cioè le "Formalità preliminari del matrimonio" (artt. 93-101), con peculiare riguardo alle pubblicazioni <sup>25</sup>, e la disciplina contenuta negli articoli da 102 a 104 c.c. in materia di opposizioni al matrimonio, proprio in quanto non espressamente richiamata dalle nuove disposizioni.

È stato affermato <sup>26</sup> che vi è, comunque, un'esigenza evidente di impedire la costituzio-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dalla data della richiesta di costituzione dell'unione o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Va segnalato al proposito che a norma dell'art. 70 ter del d.lgs. n. 5/2017 i documenti presentati dai richiedenti la costituzione dell'unione civile o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile in occasione delle verifiche svolte verranno registrati nell'archivio solo dopo la costituzione dell'unione stessa. Tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 70 septies dello stesso decreto legislativo che prevede che i documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati di seguito all'atto di costituzione di unione civile dopo la costituzione di essa.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Secondo G. CASABURI, *La disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*, in C. BONA-P. CARELLO-G. CASABURI-I. GRIMALDI-I.E. PIPPONZI-A. ZEN, *Unioni civili e convivenze*, cit., p. 56 le pubblicazioni possono essere considerate una sorta di relitto storico.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> G. IORIO, Costituzione dell'unione civile, impedimenti e altre cause di nullità. Gli obblighi dei contraenti. Il regime patrimoniale. Lo scioglimento dell'unione civile, cit., p. 73.

ne di unioni civili in ipotesi di sussistenza di condizioni ostative; ebbene, un siffatto interesse, secondo una tale impostazione, legittimerebbe il ricorso all'interpretazione analogica, con conseguente applicazione delle norme in materia di opposizione alla celebrazione del matrimonio.

Non pare, invero, che una ricostruzione di questa fatta sia sufficiente per estendere all'ambito delle unioni civili l'istituto dell'opposizione; il legislatore certamente ha, infatti, statuito che i vizi della costituzione possano avere rilievo *ex post*, in un tempo successivo alla loro costituzione ed una tale scelta non pare superabile in via ermeneutica, proprio per l'ostacolo costituito dal comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 più volte ricordato.

Il potere di accertamento dell'insussistenza di motivi ostativi alla costituzione dell'unione civile attribuito all'ufficiale dello stato civile senz'altro attenua tale rischio, pur non coprendo eventuali cause di impedimento non conoscibili o non prevedibili da quest'ultimo.

Il vuoto normativo è stato in parte in un primo tempo colmato dalle previsioni intertemporali di cui al d.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144; in tale fonte, è precisato che la costituzione dell'unione deve essere preceduta da una richiesta che due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente all'ufficiale dello stato civile, nella quale ciascuna parte, deve dichiarare anche l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione. Tale disposizione è stata, poi, introdotta a regime anche dall'art.70 *bis* prima ricordato, che la ha reiterata.

La novità dell'art. 70 *undecies* del d.lgs. n. 5/2017 in argomento è però costituita dalla formale previsione di un autonomo potere di opposizione in capo al pubblico ministero, nonostante il mancato richiamo della legge n. 76/2016 ad una tale ipotesi.

L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non è stato dichiarato dalle parti, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile <sup>27</sup>. L'ufficiale dello stato civile che ne sia stato richiesto non può interrompere, però, il corso del procedimento di costituzione sino a quando quest'ultima non sia stata sospesa con decreto del presidente del tribunale, ove ne sussista l'opportunità, sino alla rimozione dell'opposizione presentata.

La proposizione dell'atto di opposizione, seppure regolarmente annotato a margine della relativa richiesta, non sospende però la costituzione dell'unione.

Dal dato testuale della disposizione, l'opposizione può essere proposta al tribunale prima della costituzione dell'unione civile solo dal pubblico ministero, con esclusione di

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> L'opposizione è regolata dall'art. 70 *undecies* del d.lgs. n. 5/2017 che ai commi 2, 3 e 4 ne regola il procedimento. La norma dispone: «2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile. 3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo. 4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione».

un siffatto potere a favore di coloro che - in tema di opposizione al matrimonio  $^{28}$  - sono legittimati ad esercitarlo.

Se tale limitazione soggettiva alla legittimazione attiva all'opposizione sembra introdurre un'ineguaglianza di ritorno rispetto ai coniugi, invero, non vi è dubbio che il pubblico ministero possa recepire le istanze non solo dell'ufficiale dello stato civile, ma anche di eventuali terzi dalle quali emergano impedimenti ostativi alla costituzione dell'unione civile.

Nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile, ove proposto, deve essere annotato l'atto di opposizione. Nello stesso verbale si deve, inoltre, annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio, completando in tal modo il quadro pubblicitario.

Un breve cenno deve poi essere dedicato al mancato richiamo dell'art. 79 c.c. nel quale è previsto che «la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento». Nonostante il mancato richiamo impedisca l'applicazione della disposizione alle unioni civili, in virtù della preferibile interpretazione del comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, non può che giungersi sul piano ermeneutico alla soluzione della non cogenza di un'eventuale promessa di contrarre un'unione civile, proprio per il principio di libertà di determinazione che anima l'intera disciplina in questione <sup>29</sup>.

#### 3. La costituzione dell'unione civile

Si tratta pertanto di un procedimento costitutivo <sup>30</sup>, puntualmente disciplinato in ordine alle modalità ed alle dichiarazioni anche dal legislatore delegato del 2017, ben diverso da quello previsto dall'art. 107 c.c. <sup>31</sup>, in tema di matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L'art. 102 c.c. dispone: «1. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. 2. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. 3. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. 4. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. 5. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione».

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> G. Dosi, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze*, cit., p. 31, il quale ricorda, altresì, l'inapplicabilità in via analogica dell'art. 81 c.c. in tema di risarcimento per le spese fatte e le obbligazioni contratte in caso di promessa non eseguita di costituire l'unione civile.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sulla questione delle natura giuridica dell'unione civile e del matrimonio L. Volpe, *Le unioni civili* e le convivenze di fatto, cit., p. 24. Secondo F. Mecenate, *Unioni civili e convivenze. Successioni, forma* e pubblicità, diritto internazionale privato, cit., p. 140, pur prescindendo dalla ricerca della natura giuridica del matrimonio, se sia un negozio plurilaterale o complesso o un negozio bilaterale, il procedimento di celebrazione serve certamente alla formazione del negozio matrimoniale la cui competenza speciale è devoluta all'ufficiale di stato civile.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> F. MECENATE, Unioni civili e convivenze. Successioni, forma e pubblicità, diritto internazionale privato, cit., p. 140 ricorda come in occasione dell'audizione alla Commissione Giustizia presso la Came-